



**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Publica di PROSECUZIONE del 13/10/2011

Deliberazione n. 123

**OGGETTO:**

**Giudizio "D'Asaro Rosario c/ Provincia" Sentenza n.933/11 Tribunale di Messina sez. Lavoro notificata il 3/3/10. Riconoscimento della somma di €.27.055,13 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.**

L'anno Duemilaundici, il giorno TRE D'ei del mese di OTTOBRE nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
<del>3) BARTOLOTTA Antonino</del>		
4) BIVONA Enrico		✓
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
6) BRANCA Massimiliano		x
7) BRIUGLIA Piero		✓
8) CALA' Antonino		✓
9) CALABRO' Antonino	x	
10) CALABRO' Giuseppe		✓
11) CALABRO' Vincenzo		x
12) CALI' Salvatore	x	
13) CERRETI Carlo		✓
14) COPPOLINO Salvatore		✓
15) DANZINO Rosalia		✓
16) DE DOMENICO Massimo		✓
17) FIORE Salvatore Vittorio	✓	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe		x
21) GUGLIOTTA Biagio		✓
22) GULLO Luigi		x
23) GULOTTA Roberto		✓

24) ITALIANO Francesco		✓
25) LA ROSA Santi Vincenzo	x	
26) LOMBARDO Giuseppe	x	
27) MAGISTRI Simone		✓
28) MAZZEO Stefano	x	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		✓
30) MIRACULA Filippo		✓
31) NATOLI Natalino <del>SANTO GALATI RANDO</del>	x	
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina		✓
34) PASSANITI Angelo		✓
35) PASSARI Antonino		✓
36) PREVITI Antonino		✓
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		✓
38) RAO Giuseppe	x	
39) RELLA Francesco	x	
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino		✓
42) SIDOTI Rosario	x	
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		✓
45) VICARI Marco	x	

A riportare n.

8 14

Totale n.

19 25

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE;

Partecipa il Segretario Generale av. Dama Maria TRIPODO;

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

**Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale**

**I Dipartimento**

**U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie  
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"**

**Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale dott. Antonino Calabrò**

---

**Proposta**

**PREMESSO** che, con sentenza n. 933/11, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 3.3.11, il Tribunale di Messina sez. Lavoro - decidendo il giudizio promosso da D'Asaro Rosario contro questa Provincia - ha riconosciuto le mansioni superiori svolte dallo stesso alle dipendenze dell'Ente dall'1/7/1998 e ha condannato la Provincia al pagamento in favore del ricorrente della somma di €.20.099,05 oltre rivalutazione e interessi legali e al pagamento delle spese del giudizio all'Avv. Aurora Notarianni distrattaria;

**CONSIDERATO** che, in dipendenza della sentenza n.933/11 notificata con formula esecutiva il 3/3/11, è dovuto il pagamento della complessiva somma di €. 27.055,13 comprensiva di interessi legali - giusto prospetto "Re Mida" allegato - secondo il seguente prospetto:

**a) D'Asaro Rosario**

€.20.099,05 sorte capitale

€. 4.628,51 interessi legali e rivalutazione dal 22/11/05 al 31/3/11

€. 723,84 spese comprensive di CTU

€.25.451,40 totale

**b) Avv. Aurora Notarianni:**

€.1.332,00 diritti

€. 166,50 spese gen.li 12,50%

€. 59,94 CPA 4% su €.1.498,50

€. 311,69 IVA 20% su €.1.558,44

€.1.870,13 totale da cui detrarre

€. 266,40 per RA IRPEF 20%

€.1.603,73 totale netto

**a)€.25.451,40+b)€.1.603,73= Totale €.27.055,13**

**CONSIDERATO** che le somme portate dalla sentenza n. 933/11 del Tribunale di Messina sez. Lavoro, devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**VISTO** l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

### SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

#### DELIBERI di:

**PRENDERE** atto della sentenza n.933/11 del Tribunale di Messina sez. Lavoro, notificata con formula esecutiva il 3/3/11 che ha definito il giudizio promosso da D'Asaro Rosario contro la Provincia;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma complessiva di €.27.055,13;

**IMPEGNARE** la complessiva somma di €.27.055,13 al Cap. <sup>2112</sup> cod. <sup>410903</sup> alla voce "UTILIZZI ANNI AMM. 16" del Bilancio <sup>2006</sup> <sub>65114</sub> che presenta la necessaria disponibilità;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Si allegano i seguenti documenti:

1. Copia sentenza n. 933/11;

IL Responsabile dell'U.O.



IL DIRIGENTE



IL PRESIDENTE



**Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE**, prima di porre in discussione la soprascritta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

**Il Consigliere Francesco ANDALORO** interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

**Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO** nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

**Il Consigliere Antonino SUMMA** dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria.

Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irrisorie.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE**, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Calì, pone in votazione per alzata e seduta la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò, Vicari)
Non validi:	==

**Il Consiglio approva.**

COPIA  
NOTIFICA

*Provincia*

Avv. Aurora Notarianni  
Patrocinante in Cassazione  
Viale S. Martino, 146 - 98122 MESSINA  
Tel. 090.692112 - Fax 090.2506202  
e-mail: auronotarianni@tin.it  
Cod. Fisc. N. 01345810880  
Part. IVA: 01520970880

933/11 Sent. Lav.  
N. 6107/05 Reg. Gen.  
4184/11 Cron.



006086

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA
- 3 MAR 2011
1° DIPARTIMENTO U.D. <i>Comp</i>

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MESSINA

Il Giudice del Lavoro, Dott. ssa Gaia Di Bella, alla pubblica udienza svolta in data 10.2.2011, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

Nella controversia iscritta al n. 6107/2005 R.G. controversie di lavoro promossa

Da

D'ASARO ROSARIO, nato il 15.3.1950, rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall'avv. A. Notarianni ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Messina v.le A. Martino n. 146

RICORRENTE

Contro

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dal prof. avv. R. Tommasini, presso il cui studio in Messina via XXIV Maggio n. 18 è elettivamente domiciliato

RESISTENTE

\*\*\*

OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive

All'udienza del 10.2.2011, i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.11.2005, parte ricorrente esponeva:

- Di essere dipendente dell'Amministrazione resistente dal 15.9.1988, con la qualifica di esecutore cassiere, ex IV livello funzionale, categoria B, in servizio presso la Ragioneria Generale;

892/06  
10 MAR 2011  
056/05

PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
07/03/2011  
Protocollo n°0008909/11

- Che fin dalla data di assunzione, aveva svolto mansioni superiori rispetto alla propria qualifica senza percepire la relativa retribuzione, ascrivibili al livello VI, giusti ordini di servizio scritti e orali;
- Che a seguito del rigetto sulla propria istanza di ottenere le differenze retributive, aveva proposto ricorso al Presidente della Regione Sicilia, che con decreto del 7.10.2003, aveva accolto la propria domanda e che con disposizione di pagamento del 8.7.2004, aveva ottenuto la liquidazione delle somme maturate per il periodo maggio 1989/ giugno 1996;
- Che nonostante avesse continuato a svolgere le medesime mansioni non aveva ottenuto nulla per il periodo successivo.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato che esso ricorrente svolgeva fin dal 1989, ed in particolare dal periodo successivo all'ottobre 1996, le mansioni superiori di istruttore contabile e che la Provincia resistente, venisse condannata al pagamento in proprio favore delle differenze retributive a partire dal 1.7.1998, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore.

La Provincia Regionale di Messina, si costituiva con memoria nella quale:

eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario sino al 30.6.1998;

- eccepiva la prescrizione dei diritti azionati dal ricorrente;
- deduceva che il ricorrente aveva sempre svolto le mansioni ascrivili al proprio inquadramento contrattuale.

Chiedeva dunque che venisse dichiarato il difetto di giurisdizione, la prescrizione dei diritti del ricorrente ed il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.

La causa istruita documentalmente, attraverso la prova per testi e la consulenza tecnica d'ufficio, veniva decisa all'udienza odierna mediante lettura della presente sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.

La controversia, avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di differenze retributive è fondata nei termini che si dirà.

Preliminarmente occorre dichiarare, parzialmente, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, sulla domanda relativa all'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori fin dal 1989 ed in particolare nel periodo successivo al 1996.

Ed infatti anche se parte ricorrente limita la propria domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, solo a partire dal 1.7.1998, si osserva che anche l'azione di accertamento - quale quella che pare introdotta dal ricorrente in ordine alla prima domanda delle conclusioni del

ricorso introduttivo – rientra nella giurisdizione amministrativa, ove abbia ad oggetto un periodo anteriore al 30.6.1998.

Come noto, l'art. 68 del D.Lgs n. 29/1993, modificato da varie disposizioni di legge (d.lgs n. 546 del 1993, d.lgs n. 80 del 1998, d.lgs n. 387 del 1998 ), successivamente confluito nell'art. 63 D.Lgs n. 165/2001, prevede: "1. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non è causa di sospensione del processo. 2. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. 3. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. 4. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. 5. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione può essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40."

Costituisce ormai principio consolidato che la devoluzione delle controversie all'autorità giudiziaria ordinaria non operi in modo indifferenziato, dovendosi continuare a ritenere riservata all'autorità giudiziaria amministrativa le controversie che, pur introdotte successivamente al 30 giugno 1998, abbiano tuttavia ad oggetto questioni relative a periodi dei rapporti lavorativi anteriori a tale data.



Tali questioni, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono trovare inizio e compimento, perché resti immutata la devoluzione al Giudice Amministrativo, entro la data del 30.6.98.

Nel caso che occupa viene chiesto l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori fin dal 1989 e in particolare dal 1996 e, dunque, in epoca in cui il rapporto era soggetto all'autorità giurisdizionale amministrativa.

Valga evidenziare che sul punto, il decidente aderisce all'orientamento da ultimo confermato dal Supremo Collegio, a sezioni unite, secondo cui *"Per l'individuazione della giurisdizione avente la cognizione per la domanda in questione deve farsi riferimento al principio, ripetutamente enunciato da queste Sezioni unite (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. 7 marzo 2003 n. 3512; 29 aprile 2004 n. 8213; 20 aprile 2006 n. 9154, 11560/2007) secondo cui, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 45, comma 17, (ora D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7), che, in occasione del trasferimento al giudice ordinario delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, ha limitato tale trasferimento alle controversie "relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998", ciò che rileva è il dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste alla base della pretesa avanzata. E in relazione a tale principio non vi è dubbio che, essendo il fatto costitutivo del diritto del lavoratore ad una maggiore retribuzione per la prestazione di fatto di mansioni superiori proprio lo svolgimento in tali termini del rapporto di lavoro, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per i periodi del rapporto che si collocano fino alla data del 30 giugno 1998 e la giurisdizione ordinaria per i periodi successivi a tale data, senza che possa giustificatamente invocarsi il principio della rilevanza, nella ipotesi di fatto illecito permanente, del momento della cessazione della permanenza (Cass. S.U. 27 gennaio 2005 n. 1624; 19 ottobre 2006 n. 22425). Deve ritenersi quindi la giurisdizione del giudice amministrativo per la parte di domanda in considerazione"* (cfr. SSUU sent. n. 8988/2009).

Deve dunque essere dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande anteriori al 30 giugno 1998.

Procedendo al merito della controversia si osserva.

Risulta dimostrato dalla documentazione in atti e dall'esame delle risultanze istruttorie, lo svolgimento da parte del ricorrente delle mansioni superiori, corrispondenti al VI livello.

Il livello posseduto dal ricorrente, infatti - IV livello - comprende, nell'Area Amministrativa, colui si occupa di funzioni consistenti nell'espletamento di attività prevalentemente amministrative e contabili che richiedono: la predisposizione - anche mediante raccolta, organizzazione ed elaborazione di dati e informazioni - di atti e provvedimenti anche con la diretta trascrizione stenografica o dattilografica del materiale prodotto, in adempimento delle mansioni di competenza,



utilizzando macchine a supporto magnetico; sono comprese le attività di predisposizione, esecuzione e controllo dei processi per la codifica, immissione e verifica dei dati nei centri elettronici.

Il livello VI, invece, cui aspira il ricorrente, nell'area amministrativa, qualifica di Istruttore, comprende le attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore, con complessità organizzative; l'attività può inoltre comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti; è inoltre previsto un grado di iniziativa secondo istruzioni di massima.

I testi escussi, hanno tutti confermato che il ricorrente, in servizio presso l'Ufficio Mandati e Riversali, si occupava del riscontro di tali atti, provvedendo all'istruttoria, al controllo, alla collazionatura ed alla trasmissione in bianco per il pagamento ed alla successiva archiviazione della pratica; egli si occupava di verificare che i mandati fossero conformi all'attività ed alla volontà dell'Ente, siglando la pratica da lui controllata e provvedendo a trasmetterla all'ufficio competente (cfr dichiarazioni testi Morchella, Certo, Barletta e Frisone).

Le dichiarazioni dei testi escussi, peraltro, devono essere ritenute pienamente attendibili, poiché provengono da persone che hanno potuto riferire per aver avuto diretta conoscenza dei fatti riferiti, in quanto colleghi o ex colleghi del ricorrente.

A nulla rileva poi la circostanza che alcuni testi abbiano potuto riferire solo a partire dal 2000 o dal 2005, poiché deve ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto le mansioni affermate con carattere di continuità.

Si ritiene inoltre che tali mansioni rientrino in quelle di cui al VI livello, caratterizzate da una maggiore complessità e specializzazione rispetto a quelle di cui al livello IV posseduto dal ricorrente.

Deve ritenersi, pertanto, che quest'ultimo abbia diritto alle relative differenze retributive.

Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs n. 165/2001, il lavoratore che svolga mansioni superiori al di fuori delle ipotesi normativamente consentite, ha diritto alla differenza di trattamento economico tra la qualifica posseduta e quella superiore, ferma restando la nullità dell'assegnazione.

La giurisprudenza della Suprema Corte ha inoltre stabilito, con orientamento pienamente condiviso da questo decidente che *"Nel pubblico impiego contrattualizzato, il divieto di corrispondenza della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal comma 6 dell'art. 56 d.lg. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 d.lg. n. 80 del 1998, è stato soppresso dall'art. 15 d.lg. n. 387 del 1998, la cui portata retroattiva risulta conforme alla giurisprudenza della Corte cost. che ha*



ritenuto l'applicabilità, anche nel pubblico impiego, dell'art. 36 cost. nella parte in cui attribuisce al lavoratore il diritto a una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato, nonché alla conseguente intenzione del legislatore di rimuovere, con la menzionata disposizione correttiva, una norma in contrasto con i principi costituzionali. (Principio enunciato dalla S.C. in controversia concernente lo svolgimento di mansioni superiori nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, consistite nella reggenza di uffici apicali per i quali era prevista la qualifica nona, con la conseguente conferma della decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per un periodo successivo al 30 giugno 1998)" (cfr Cass. Civ. sez. Lav. sent. n.4382/2010).

Dalle superiori considerazioni, deriva pertanto che lo svolgimento di mansioni eccedenti la qualifica posseduta dal ricorrente – IV livello – comporta il riconoscimento in suo favore del diritto alle differenze retributive a partire dal 1.7.1998 alla data di deposito del ricorso.

Non può dirsi infatti maturata alcuna prescrizione sui diritti del ricorrente, in considerazione dei numerosi atti interrottivi dallo stesso avanzati nel corso del rapporto di lavoro e documentati in atti.

Il consulente tecnico nominato, sulla base dei calcoli effettuati, applicando la contrattazione collettiva di settore ed illustrando il proprio elaborato con apposite tabelle suddivise per anno, ha concluso che il ricorrente abbia diritto alla somma di € 20.099,05 per le mansioni superiori svolte nel periodo 1.7.1998/31.3.2007.

Il giudizio espresso dal CTU viene da questo decidente, ampiamente condiviso, perché immune da vizi logici e coerente con il mandato ricevuto.

In considerazione delle ragioni interpretative della decisione e del dichiarato difetto di giurisdizione, sussistono giustificati motivi per compensare in parte le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2000,00, onde parte resistente va condannata al pagamento in favore del ricorrente della quota di € 1332,00.

Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico della parte resistente.

#### P.Q.M.

Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle domande retributive inerenti i periodi anteriori al 1.7.1998;

in accoglimento della domanda dichiara che D'Asaro Rosario ha svolto, alle dipendenze della Provincia Regionale di Messina, mansioni corrispondenti alla qualifica superiore di Istruttore livello VI dal 1.7.1998;

condanna la Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 20.099,05 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del ricorso sino al soddisfo;



compensa in parte le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 2000,00 e condanna l' Amministrazione resistente, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1332,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. A. Notarianni; pone le spese di consulenza, già liquidate con separato decreto, a carico della parte resistente. Così deciso in Messina, il 10.2.2011

IL CANCELLIERE CI  
(*Maria Teresa Daniele*)

IL GIUDICE  
*Dozza Gaia Di Bella*

Deposito in Cancelleria ..... *10/2/11*  
IL CANCELLIERE CI  
(*Maria Teresa Daniele*)





TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO - GIUDICE UNICO

E' *Copia Conforme all'Originale* che si rilascia in  
*forma esecutiva a richiesta di ARV. NOSTA* *RICORRENTE* e c.c.

Per uso esecuzione

Messina, li 23/02/11.....

*F. Lo*  
**Il Cancelliere**

*Il Giudice*  
*Dr. Guadagnolo 1974*

**REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE -**

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne sono richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza ed a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Messina li 23/02/11.....

*F. Lo*  
**Il Cancelliere**

**E' copia di copia esecutiva**

Messina li 23/02/11.....

**Il Cancelliere**

*Il Giudice*  
*Dr. Guadagnolo 1974*



Numero: 5/2011

Pratica: d'asaro (creditore)

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: € 20.099,05
2. Importo lordo comprese le spese: € 20.099,05
3. Data da cui decorrono gli interessi: 22-11-2005
4. Data finale del calcolo degli interessi: 10-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: NON produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: DIC 2010 = 138,4)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

**SITUAZIONE CONTABILE AL 10-03-2011**

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 20.099,05	L. 38.917.188
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 2.668,01	L. 5.165.982
Rivalutazione totale maturata (dal 22-11-2005 al 10-03-2011)	€ 1.960,50	L. 3.796.059
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 4.628,51	L. 8.962.041
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
<b>A SALDO TOTALE RESIDUANO</b>	<b>€ 24.727,56</b>	<b>L. 47.879.228</b>

di cui:

Capitale = 20.099,05 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 1.960,50 -- Interessi = 2.668,01

**SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI**

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. 208 n. /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441 Aff. Cons. del 18/08/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO GIUDIZIO: "D'ASARO Rosario c/Provincia". Sentenza n. 933/11. Tribunale di Messina Sez. Lavoro. Notificata il 3/3/2011. Riconoscimento della somma di € 27.055,13 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente  
del I Dipartimento  
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"  
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"  
Avv. Anna Maria Tripodo

**SEDE**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA  
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Legs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

**MESSINA 07/09/2011**

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical strokes followed by a more fluid, cursive-like ending.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.

Dott. Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art.55, 5° comma della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore Spesa.

Addi \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 23/6/11

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Il Consigliere anziano

F. to SALVATORE VITTORIO PIRELLA Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE GALUZZO

F. to QUAQUANA MARIA TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 OTT. 2011 giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*